

STUDIO AVVOCATO PAPOTTI

14, C.SO GALILEO FERRARIS 10121 TORINO - ITALIA
TEL.: +39.0115626060 (R.A.) - FAX: +39.0115623232
segreteria@studiopapotti.it

AVV. FABRIZIO MASTRO
mastro@studiopapotti.it
AVV. PAOLA SAVIO
savio@studiopapotti.it
AVV. CATERINA BIAFORA
biafora@studiopapotti.it
AVV. CRISTINA REY
rey@studiopapotti.it
AVV. COSIMO MAGGIORE
maggiore@studiopapotti.it
DOTT.SSA CHIARA GATTO
gatto@studiopapotti.it

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI
socio fondatore 1961-2010

La materia relativa alle potestà pubblicistiche di attestazione dell'ostetrica è regolata dal corpus normativo relativo allo stato civile, ed in particolare dal R.D. 9.7.1939, n. 1238 – Ordinamento dello stato civile; dalla L. 31.10.1955, n. 1064, disposizioni relative alle generalità in estratti, atti documenti ed ancor più di recente dal DPR 3.11.2000, n. 396 recante “Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”, che all'art. 30 rubricato “dichiarazione di nascita”- inserito Titolo VII “ Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali” – prevede che:

1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i

genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

Restano valide "Le indicazioni relative al contenuto dell'attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide, secondo cui l'attestazione di nascita, che riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di essere nominata. Il nome del neonato non deve essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto. L'attestato costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, e non è accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita".

Avv. Cosimo Maggiore

